



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

Oggetto: Approvazione “Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.) – aggiornamento”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che disciplina, tra l’altro, l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

RICHIAMATO in particolare:

- l’art. 3 del citato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. che stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
- l’art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. che stabilisce che ogni Amministrazione si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, elencandone i compiti e le funzioni;
- l’art. 14 *bis*, inserito dal D.Lgs. n. 74/2017, riguardante l’elenco nazionale dei componenti O.I.V.;

DATO ATTO che, pertanto, la presenza dell’O.I.V. nell’Amministrazione risponde alle previsioni di una specifica normativa dettata al fine di assicurare le cogenti funzioni previste dalla normativa medesima in relazione alla programmazione strategica, al ciclo performance, ai processi di valutazione, ai controlli interni (D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.), alla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), all’anticorruzione (L. n. 190/2012 e s.m.i.) ed a tutti gli altri compiti cui l’O.I.V. deve presidiare in base alle vigenti disposizioni;

DATO ATTO che gli artt. 16 e 31 del citato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. elencano le norme di principio del medesimo decreto alle quali le Regione e gli Enti Locali adeguano il loro ordinamento;

RILEVATO che i citati artt. 14 e 14 *bis* del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., contenenti norme in materia di O.I.V., non risultano compresi nell’elenco di cui agli artt. 16 e 31;

CONSIDERATO quindi che, relativamente agli artt. 14 e 14 *bis* del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., l’art. 16, comma 2, del medesimo decreto detta una diversa disciplina di recepimento nell’ambito degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti Locali, nell’evidente rispetto dall’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli stessi e che tale disciplina si evidenzia nel necessario “accordo da sottoscrivere ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 281/2017 in sede di Conferenza Unificata”;

DATO ATTO che alla data di presentazione della presente proposta non risulta ancora sottoscritto l’accordo in sede di Conferenza Unificata e che, pertanto, non risulta attuale l’adempimento relativo alle modalità di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli EE.LL. ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., non ricompresi negli artt. 16 e 31 del medesimo decreto;

DATO ATTO che, conseguentemente e nelle more dei suddetti adeguamenti, trovano applicazione le disposizioni vigenti dell'ordinamento regionale;

VISTA la L.R. 8 aprile 2011 n. 6 *“Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”*, la quale, nel disciplinare la misurazione la valutazione delle prestazioni amministrative regionali, ha recepito i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e che all'art. 1 prevede che *“La Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti Strumentali della medesima secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione”*;

VISTO, in particolare, l'art. 5 della citata legge che al 1 comma stabilisce *“La Regione valuta annualmente le prestazioni organizzative e individuali. A tal fine, previo confronto con le OO.SS., la Giunta Regionale adotta su proposta dell'O.I.V., sentita la Conferenza dei Direttori Regionali, il sistema di misurazione e valutazione dei risultati (il Sistema). Il Sistema si applica anche agli Enti Strumentali della Regione”*;

VISTO, altresì, il comma 4 dell'art. 5 della citata L.R. n. 6/2011 che prevede che la misurazione e valutazione delle prestazioni è svolta:

- dall'O.I.V. cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura organizzativa nel suo complesso;
- dai Direttori cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti assegnati, su proposta dell'O.I.V.;
- dai Dirigenti, cui compete la misurazione e la valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato;

VISTO in particolare l'art. 10 della citata L.R. 6/2011, il quale prevede tra l'altro che:

- l'esercizio delle attività di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all'Organismo indipendente di Valutazione delle prestazioni (O.I.V.). L'O.I.V. della Giunta Regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo;
- ciascun O.I.V. è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale;
- le modalità organizzative, i criteri e il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'O.I.V. sono stabiliti con deliberazione dell'organo di Direzione politica;
- l'O.I.V. è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto alle risorse umane e al personale, e che l'incarico, di durata triennale, è rinnovabile una sola volta;
- agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'O.I.V., si provvede nei limiti delle risorse destinate alle attività di valutazione e di controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine iscritte nei bilanci degli Enti Strumentali della Regione;

RICHIAMATE le D.G.R. n. 198 e 199 del 30.03.2016 relative al disciplinare dell'O.I.V., rispettivamente, della Giunta Regionale e degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che sono intervenuti *medio tempore*:

- il D.P.R. n. 105 del 09.05.2016 relativo al *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”*;
- la circolare della Funzione Pubblica prot. n. 3550 del 19/01/2017 con cui si precisa che la Funzione Pubblica medesima non procede più al rilascio dei pareri in merito alla nomina degli O.I.V., lasciando autonomia agli Enti territoriali in merito al requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale nella nomina dei componenti dei propri organismi;
- il D.M. del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V., così come modificato dai successivi D.M. 20.06.2017, D.M. 29.09.2017 e D.M.14.10.2019;
- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 che ha rinnovato la disciplina relativa al citato Elenco, prevedendo l'abrogazione del suddetto D.M. 2 dicembre 2016 e

s.m.i. a decorrere dal giorno successivo alla propria pubblicazione, con la sola esclusione dell'art. 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020;

RITENUTO di rivisitare il Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 199/2016 in linea con i contenuti della sopra citata normativa *medio tempore* intervenuta ed, in particolare, con i citati D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 6 agosto 2020, comunque fermo restando il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli EE.LL., come si evidenzia nel necessario accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 281/2017 in sede di Conferenza Unificata, secondo le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., per quanto attiene gli artt. 14 e 14 *bis* del medesimo decreto legislativo;

SPECIFICATO, inoltre, ad ogni buon conto:

- che, ai sensi dell'art. 7, comma 6 *quater* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la disciplina generale in materia di conferimenti di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni non si applica ai componenti dell'O.I.V., con conseguente rinvio alla normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., i cui principi sono stati recepiti dalla L.R. n. 6/2011 e s.m.i., e che tra l'altro la connessa spesa non si riconduce alla spesa di assunzione di personale, anche con riferimento alla classificazione di bilancio;

EVIDENZIATO infine:

- che non sono previsti limiti di età per l'iscrizione all'elenco nazionale dei componenti O.I.V. di cui al D.M. 6 agosto 2020;
- che ai sensi della Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sono consentiti ai soggetti in quiescenza gli incarichi in organi di controllo che non abbiano natura dirigenziale;
- che, svolgendo l'O.I.V. attività di controllo di natura non dirigenziale alla luce delle funzioni riservate e ricondotte all'O.I.V. medesimo dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. e della normativa ANAC di riferimento, non si applicano ai relativi incarichi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, in materia di divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, come confermato dalla citata Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014;

VISTO il documento Allegato A "*Disciplinare relativo alla composizione e al funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo - O.I.V. - aggiornamento*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in linea con i contenuti dei citati D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 6 agosto 2020, comunque fermo restando il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli EE.LL., come si evidenzia nel necessario accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 281/2017 in sede di Conferenza Unificata, secondo le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., per quanto attiene gli artt. 14 e 14 *bis* del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO di stabilire, in forza dell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 definito all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, ambito cui si riferiscono i Sistemi di valutazione di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., che i seguenti Enti Strumentali della Regione Abruzzo:

- ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) L'Aquila
- ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Chieti – Pescara
- ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Teramo
- ARIC (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)
- ASR (Agenzia Sanitaria Regionale)
- ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale)
- Agenzia Regionale di Protezione Civile

utilizzino l'O.I.V. regionale per le relative funzioni ad esso riservate dalla legge e dal Sistema di Valutazione;

RITENUTO altresì di stabilire che le procedure connesse ai rapporti, alle valutazioni e alle altre funzioni in capo all'O.I.V. vengano curate direttamente in seno agli Enti Strumentali, stante la loro autonoma personalità giuridica;

RICHIAMATI la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i, il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., il D.P.R. n. 105 del 9.05.2016, il D.M. 6 agosto 2020 e la delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 12/2013 per quanto ad oggi applicabile;

DOPO puntuale e regolare istruttoria dell'Ufficio competente;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore Generale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

- di approvare il “*Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo – O.I.V – aggiornamento*”, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il Disciplinare di cui al presente atto si applichi all’Organismo di Valutazione (O.I.V.) da individuarsi successivamente alla scadenza dell’O.I.V. attualmente incaricato, con contestuale superamento, in quel momento, della D.G.R. n. 199 del 30.03.2016;
- di stabilire che i seguenti Enti Strumentali della Regione Abruzzo:
 - ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) L’Aquila
 - ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Chieti – Pescara
 - ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Teramo
 - ARIC (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)
 - ASR (Agenzia Sanitaria Regionale)
 - ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale)
 - Agenzia Regionale di Protezione Civileutilizzino l’O.I.V. regionale per le relative funzioni ad esso riservate dalla legge e dal Sistema di Valutazione;
- di stabilire che le procedure connesse ai rapporti, alle valutazioni e alle altre funzioni in capo all’O.I.V. vengano curate direttamente in seno agli Enti Strumentali, stante la loro autonoma personalità giuridica;
- di demandare alla Direzione Generale l’invio del presente atto agli Enti Strumentali della Regione e ai Dipartimenti regionali competenti *ratione materiae* rispetto all’ambito di attività degli stessi;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

UFFICIO: SUPPORTO OIV

L'Estensore

Dott.ssa Sabrina Perilli


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Chiara Cervale


(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Francesca Iezzi

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Barbara Morgante

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Guido Quintino Liris

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

REGIONE
ABRUZZO



ALLEGATO "A"

***DISCIPLINARE RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE E ALLE
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE ABRUZZO -
(O.I.V.) - AGGIORNAMENTO***

INDICE

ART.1 - OGGETTO

ART.2 - COMPOSIZIONE

ART.3 - REQUISITI

ART.4 - CONFLITTI DI INTERESSI E CAUSE DI DIVIETO ALLA NOMINA

ART.5 - NOMINA

ART.6 - DURATA IN CARICA, CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA

ART.7 - FUNZIONAMENTO

ART.8 - FUNZIONI

ART.9 - COMPENSO

ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI

**DOCUMENTI ACCLUSI: SCHEMA DI RELAZIONE, PROSPETTO SPESE,
RIEPILOGO SPESE**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente disciplinare regola la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (di seguito denominato O.I.V.), istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 8 aprile 2011, n° 6 (*Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali*) e s.m.i. che richiama l'articolo 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n° 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) e s.m.i, sostituendo ogni diversa disposizione con esso contrastante. Gli Enti Strumentali coinvolti sono quelli dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. definito all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, ambito cui si riferiscono i sistemi di valutazione di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.

Art. 2
Composizione

1. L'O.I.V. è un organo collegiale costituito da tre componenti esterni all'Ente, dotati dei requisiti descritti nell'art. 3. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
2. L'O.I.V. è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
3. Le decisioni dell'O.I.V. sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.
4. L'O.I.V. degli Enti strumentali coincide con quello della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 6/2011 art. 10 comma 1.

Art. 3
Requisiti

1. I componenti dell'O.I.V. possono essere nominati tra cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I componenti dell'O.I.V. devono godere dei diritti civili e politici.
3. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale.

4. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso della comprovata competenza ed esperienza professionale di cui al D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 (comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*) e devono essere iscritti all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al D.M. 6 agosto 2020.

Nello specifico, essendo la Regione Abruzzo un'Amministrazione con più di mille dipendenti, è richiesta l'iscrizione:

- nella fascia professionale n. 3 di cui al citato D.M. per l'incarico di Componente dell'OIV con funzione di Presidente;
- in una delle tre fasce professionali di cui al citato D.M. per l'incarico di Componente dell'OIV.

I componenti dell'O.I.V. possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco Nazionale degli O.I.V. istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno 6 mesi, alla data di scadenza del relativo avviso di cui all'art. 5 del presente Disciplinare.

Art. 4

Conflitti di interessi e cause di divieto alla nomina

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2020, dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dall'art. 10 della L.R. n. 6 dell'8.04.2011 e s.m.i., nonché in analogia con le previsioni della L. n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. e della delibera CIVIT n. 12/2013 per quanto ad oggi applicabile, i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra soggetti che:
- a) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) si trovino in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - d) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - e) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

- f) siano dipendenti della Regione Abruzzo o dei suoi Enti Strumentali o rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- g) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali nel triennio precedente;
- h) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali;
- i) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale o distrettuale della Regione Abruzzo;
- j) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Regione Abruzzo o i suoi Enti Strumentali;
- k) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Dirigenti e Direttori in servizio presso la Regione Abruzzo e suoi Enti Strumentali, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Regione Abruzzo;
- l) siano revisori presso la Regione Abruzzo o presso i suoi Enti Strumentali;
- m) si trovino nei confronti della Regione Abruzzo e dei suoi Enti strumentali in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- n) siano, o siano stati titolari nel triennio antecedente, di incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo o i suoi Enti strumentali o Società partecipate.

Le cause di esclusione di cui ai punti a), b), c) e d) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

2. Possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. esclusivamente persone fisiche.
3. Per assumere l'incarico di Presidente/Componente dell'O.I.V., i candidati devono rispettare i seguenti limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione: ciascun candidato può appartenere a più O.I.V. per un massimo di quattro (compreso quello di nuova nomina da parte della Regione, che include i suoi Enti strumentali). Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due (compreso quello di nuova nomina da parte della Regione, che include i suoi Enti strumentali). Il rispetto dei suddetti limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Qualora l'eventuale incarico di componente dell'O.I.V. della Regione Abruzzo, che include i suoi Enti Strumentali, comporti il superamento dei limiti di cui al presente comma, il candidato, in caso di individuazione da parte della Regione, deve presentare - su semplice richiesta dell'Amministrazione - la documentazione inerente alle avvenute dimissioni da altri incarichi, prima della eventuale nomina da parte della Regione, tanto da rispettare i limiti di cui al presente comma. In mancanza della trasmissione alla Regione Abruzzo della documentazione inerente alle avvenute dimissioni, nel termine che sarà perentoriamente assegnato dall'Amministrazione, non si procederà alla

nomina, né alla contrattualizzazione e si procederà all'individuazione di altro candidato. L'impegno alle dimissioni da altri incarichi OIV ai fini del rispetto dei limiti di cui al presente comma, deve essere reso dal candidato già in sede di domanda di partecipazione all'avviso di cui all'art. 5. Il rispetto dei limiti di cui al presente comma deve permanere per tutta la durata dell'incarico eventualmente conferito dalla Regione, pena la decadenza dallo stesso.

Art. 5 Nomina

1. La nomina dell'O.I.V. viene effettuata a seguito di apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito istituzionale della Regione.
2. Ciascun componente dell'O.I.V. viene nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane. Con le stesse modalità viene individuato il componente cui attribuire le funzioni di Presidente e il facente funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 6 Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico dell'O.I.V. ha durata di tre anni, dalla data di decorrenza della nomina, **ed è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale per l'intera durata dello stesso.**
2. L'incarico non può essere prorogato e può essere rinnovato una sola volta secondo le previsioni della L.R. n. 6/2011. In caso di sostituzione di un componente, la durata è disciplinata dal comma 3).
3. In caso di sostituzione di uno dei componenti, la durata dell'incarico del nuovo componente è allineata, con riferimento al termine finale, con quella originariamente prevista per il sostituito. Il termine iniziale decorre dalla sua nomina.
4. L'incarico conferito all'esito di nuova procedura pubblica, espletata successivamente a precedente incarico di componente O.I.V. presso la Regione e i suoi Enti strumentali, è considerato incarico *ex novo*.
5. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico;
 - b) dimissioni volontarie; in caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni;
 - c) decadenza.
6. L'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino al rinnovo o alla nomina del nuovo O.I.V. - che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell'incarico - e comunque fino al termine delle operazioni di valutazione in corso.

7. I componenti dell'O.I.V. decadono per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una delle cause di conflitto di interessi o divieto alla nomina di cui all'art. 4, o al verificarsi della perdita dei requisiti di cui all'art. 3. **Gli stessi decadono altresì in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco Nazionale degli O.I.V. o nel caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco stesso, e comunque nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 4 comma 3 del presente Disciplinare.** La decadenza ha effetto dal momento in cui se ne realizzano i presupposti.
8. I componenti dell'O.I.V. sono revocabili, su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine della Giunta Regionale o dei suoi Enti Strumentali. La scadenza dell'organo politico-amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico di componente OIV.
9. I componenti dell'O.I.V. devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventuali cause di decadenza di cui al comma 7 del presente articolo e comunque l'eventuale sopravvenuto superamento dei limiti di cui all'art. 4 comma 3 del presente Disciplinare.

Art. 7 Funzionamento

1. L'O.I.V. opera presso la sede degli Enti Strumentali, in posizione di autonomia ed indipendenza, e risponde del suo operato esclusivamente alla Giunta Regionale.
2. L'O.I.V., per le sue funzioni relative agli Enti Strumentali, si avvale delle strutture amministrative in seno agli Enti stessi.
3. L'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti la propria attività e può richiedere qualsiasi atto o informazione necessario all'espletamento delle proprie funzioni. Lo stesso si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Le riunioni dell'O.I.V. non sono pubbliche: ad ogni seduta viene redatto un verbale.
5. Specifiche riunioni possono essere concordate per necessità, quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo.
6. Le riunioni dell'O.I.V. in via ordinaria si svolgono in presenza. Nei casi di urgenza e al ricorrere di situazioni di impedimento oggettivo tali da rendere particolarmente gravosa ovvero da sconsigliare l'ordinaria modalità di svolgimento della riunione e laddove non sia necessaria l'apposizione di firme autografe, la stessa può essere svolta in modalità "da remoto", secondo le specifiche dei commi successivi. Della modalità di svolgimento della riunione, si darà evidenza nel relativo processo verbale.
7. La riunione da remoto si considera svolta convenzionalmente nella sede in cui viene effettuato il video collegamento del Presidente.

8. La partecipazione alla riunione in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano ai partecipanti da remoto la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti trattati. Per la validità dell'adunanza in modalità da remoto restano fermi i requisiti di validità indicati dall'art. 2, comma 2, così come i quorum deliberativi dell'art. 2, comma 3, del presente disciplinare.
9. I partecipanti da remoto, prima di interrompere il collegamento, sono tenuti ad informarne il segretario verbalizzante che ne prende nota nel verbale. Nel verbale andranno, altresì, riportati i casi di interruzione ovvero di insufficiente qualità del videocollegamento che si verificano nel corso della riunione.
10. L'O.I.V., con cadenza semestrale, riferisce della propria attività alla Giunta Regionale mediante l'invio di relazioni, come da allegato "Schema di Relazione". Copia della relazione è inviata anche all'Ente Strumentale ai fini della liquidazione delle competenze.
11. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, adotta specifiche direttive inerenti il funzionamento dell'O.I.V. e il ciclo delle performance negli Enti strumentali. La programmazione annuale degli obiettivi degli Enti Strumentali privi del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è effettuata dalla Regione per il tramite dei Dipartimenti/Servizi competenti per la specifica materia di attività degli Enti Strumentali. Ai fini del ciclo della performance negli Enti strumentali, sono comunque fatte salve le specifiche contrattuali del personale dirigenziale/direttoriale e la disciplina del fondo di risultato proprio di ciascun Ente Strumentale.

Art. 8 *Funzioni*

1. L'O.I.V. svolge le funzioni ad esso riservate dalla Legge e dal Sistema di Valutazione. In particolare svolge le seguenti funzioni per gli Enti Strumentali:
 - monitora il funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, della trasparenza e integrità dei controlli interni - ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso - nonché la performance dell'Ente;
 - comunica tempestivamente all'Ente Strumentale e alla Giunta Regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - formula proposte e raccomandazioni ai vertici dell'Ente Strumentale;
 - fornisce supporto tecnico nel processo di definizione degli obiettivi dell'Ente ai fini della elaborazione del Piano delle Prestazioni;
 - supporta i Direttori e i Dirigenti nella definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori, propone i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi e indicatori, nonché nella valutazione finale, partecipando a tal fine anche alle riunioni convocate a tale scopo;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa e agli obiettivi dei Direttori e dei Dirigenti;
 - propone alla Giunta Regionale la valutazione annuale dei Direttori degli Enti Strumentali privi di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico e ai Direttori la valutazione dei dirigenti;
 - valida la relazione sulla performance;
 - esamina le osservazioni alla valutazione e la relativa richiesta di revisione delle valutazioni da parte di Dirigenti e Direttori;
 - promuove l'adeguamento nel tempo del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante formulazione di proposte alla competente struttura;
 - definisce linee guida e criteri per il processo di valutazione dei Direttori, dei Dirigenti e dei Dipendenti;
 - è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - verifica la correttezza metodologica del processo di valutazione;
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - presenta alla Giunta Regionale proposte per il miglioramento nel tempo del controllo strategico e del controllo interno di gestione, sia per la Giunta Regionale che per gli Enti Strumentali;
 - esercita ogni altra funzione ed attività previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dalla L.R. 6/2011 e s.m.i., dalle singole leggi istitutive degli enti strumentali, ovvero da altre disposizioni normative statali e regionali, anche sopravvenute.
2. Ai fini della valutazione annuale delle prestazioni degli Enti Strumentali, l'OIV si attiene al vigente Sistema di Valutazione Regionale in quanto compatibile.
 3. L'O.I.V., per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con tutti i soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività, in coerenza con le indicazioni di cui al presente disciplinare.
 4. Terminati i lavori dell'O.I.V., l'Ente Strumentale privo di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico trasmette la proposta di valutazione del Direttore dell'Ente per la relativa approvazione da parte della Giunta Regionale. Non sono trasmesse alla Regione le valutazioni dei Dirigenti degli Enti strumentali da operarsi da parte del Direttore dell'Ente su proposta dell'O.I.V., né le valutazioni dei Direttori degli Enti Strumentali dotati di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico, organi che procedono autonomamente all'approvazione della valutazione del Direttore dell'Ente.

Art. 9 Compenso

1. Il compenso da corrispondere ai componenti dell'O.I.V., comprensivo di ogni prestazione e delle specifiche sugli oneri di legge, viene stabilito con deliberazione

della Giunta Regionale. E' altresì riconosciuto il rimborso delle spese documentate in misura non superiore al 25% del compenso annuo stabilito per ciascun componente. Sono rimborsate le spese di viaggio debitamente documentate se effettuate con mezzi pubblici economici, oppure, svolgendo l'OIV attività di controllo, le spese pari a un 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto alla sede regionale da raggiungere per incontri o riunioni oltre a pedaggio autostradale, oltre a vitto e alloggio (da documentarsi a mezzo di fattura o ricevuta fiscale) nella misura spettante ai dirigenti regionali (vedi allegato "Prospetto Spese" e "Riepilogo spese"). Nel caso in cui la nomina o la cessazione dalle funzioni avvenga nel corso dell'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso. E' fatta salva la cessazione dell'incarico per cause di decadenza, nel qual caso il compenso è dovuto sino al momento in cui si realizza il presupposto della decadenza.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui bilanci degli Enti Strumentali, ai sensi dell'art. 10 comma 8 della L.R. 6/2011 e s.m.i. Per le funzioni che l'O.I.V. svolge negli Enti Strumentali, gli Enti Strumentali stessi procedono alle integrazioni contrattuali necessarie rispetto al contratto principale dell'O.I.V. con la Regione Abruzzo. Gli Enti strumentali curano tutte le fasi del procedimento del contratto integrativo, compresa la liquidazione dei compensi.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni normative statali e regionali vigenti.

SCHEMA DI RELAZIONE

Oggetto: Relazione sull'attività svolta nel periodo dal _____
al _____ dal Presidente/Componente O.I.V. dell'Ente Strumentale,
dott.: _____

1. Relazione dettagliata sull'attività svolta nel periodo di riferimento:

2. Atti/documenti prodotti nel periodo di riferimento:

3. Riunioni a cui si è partecipato (ripetere per ciascuna riunione):

Dove:

Quando:

Oggetto della riunione:

Rimborso spese (barrare): SI - NO (se si è risposto SI, compilare ed allegare la
nota rimborso spese)

4. Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che permangono i requisiti di cui all'art. 3 del Disciplinare, che permane l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di divieto alla nomina di cui all'art. 4 del Disciplinare, che non sono intervenute cause di decadenza di cui all'art. 6 del Disciplinare e che comunque permane il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 comma 3 del Disciplinare.

Data _____

Firma _____

5. Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che permane l'iscrizione all'Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance:

al numero _____ a far data dal _____ nella
fascia professionale _____ prevista dal citato D.M. 6 agosto 2020, e che
non sono intervenute cause di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo di
iscrizione all'elenco.

Data _____

Firma _____

PROSPETTO SPESE DEL _____		PRESIDENTE/ COMPONENTE OIV:		
Automezzo proprio, utilizzato per un più efficace espletamento dell'attività				
Modello:				
Targa:				
Tragitto da (residenza o domicilio se meno distante) km percorsi:	a (sede regionale da indicare)	a Euro/km: _____ (un quinto della benzina *)		
n°	DATA	RIMBORSI CHILOMETRICI PERCORSO		KM
1.				
2.				
				TOTALE KM PERCORSI
Tipologia di spesa				Importo (Euro)
1.	Vitto e alloggio			
2.	Pedaggio autostradale			
2	Treno			
3	Autobus			
4	Aereo			
				TOTALE SPESE (Euro)
		€/km x	Km	Importo (euro)
			0	
Il Presidente/Componente (Firma)		TOTALE RIMBORSO KMETRICO (Euro)		
		TOTALE NOTA SPESE (Euro)		
_____ li		FIRMA		

*da verificare su: <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno>

In caso di telepass, fornire la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto _____ CF. _____, presidente/componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Strumentale, autocertificando i contenuti di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. e dichiarandosi espressamente consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i.

attesta

di avere sostenuto tutte le sopra indicate spese, ed in particolare quelle per pedaggi autostradali dell'entità e nelle date indicate, come documentato nelle fatture Telepass conservate in atti dallo scrivente e non prodotte per motivi di riservatezza.

_____, il

Firma _____

RIEPILOGO SPESE

Nota spese periodo DAL-----AL _____

Dott. _____

Automezzo proprio targa: _____

Data	Percorso (A/R)	km	€/km (*)	importo	Pedaggio Autostradale	Mezzo pubblico	vitto	alloggio	totale
Tot. Gen.									

(*) da verificare su: <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezimedii.asp?anno>

In caso di telepass, fornire la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto _____ CF. _____, presidente/componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Strumentale, autocertificando i contenuti di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. e dichiarandosi espressamente consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i.

attesta

di avere sostenuto tutte le sopra indicate spese, ed in particolare quelle per pedaggi autostradali dell'entità e nelle date indicate, come documentato nelle fatture Telepass conservate in atti dallo scrivente e non prodotte per motivi di riservatezza.

_____, il

Firma